

COLLEGIO DI MILANO

composto dai signori:

(MI) LAPERTOSA	Presidente
(MI) CERINI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(MI) TENELLA SILLANI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(MI) SPENNACCHIO	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(MI) TINA	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore ANDREA TINA

Nella seduta del 11/01/2018 dopo aver esaminato:

- il ricorso e la documentazione allegata;
- le controdeduzioni dell'intermediario e la relativa documentazione;
- la relazione istruttoria della Segreteria tecnica.

FATTO

Successivamente all'estinzione anticipata di due contratti di finanziamento contro cessione del quinto dello stipendio e delegazione di pagamento, conclusi con gli intermediari resistenti nell'aprile 2009, il ricorrente chiedeva il rimborso della quota non maturata delle commissioni e degli oneri accessori e del premio assicurativo.

Insoddisfatta del riscontro ricevuto dall'intermediario resistente, la ricorrente ha presentato ricorso all'ABF, con il quale, ribadita la ricostruzione dei fatti illustrata in sede di reclamo, ha chiesto il rimborso della quota non maturata della quota non maturata delle commissioni e degli oneri accessori e del premio assicurativo, per l'importo complessivo di Euro 1.480,84, per il primo contratto, e di Euro 1.503,14, per il secondo contratto, oltre interessi e spese di assistenza tecnica.

Con le proprie controdeduzioni, il primo intermediario resistente ha eccepito il proprio difetto di legittimazione passiva, precisando che entrambi i contratti sono di pertinenza del secondo intermediario.

Con le proprie controdeduzioni, il secondo intermediario resistente ha precisato quanto segue:

- in sede di estinzione anticipata, ha restituito la quota di costi recurring non maturata;
- è già stata fatta un'ulteriore offerta di rimborso;



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

- la quota rimborsabile dei premi assicurativi è stata determinata dalla compagnia assicuratrice in ossequio alle prescrizioni legislative;
- le commissioni incassate dalla banca mandante debbono essere rimborsate da quest'ultima;
- le provvigioni corrisposte al collocatore fuori sede sono upfront e non debbono essere restituite;
- è comunque disponibile a rimborsare, a titolo di commissioni, € 770,15 per il contratto n. 6686, € 795,67 per il contratto n. 6687 ed € 20,00 a ristoro del contributo alle spese di procedura.

DIRITTO

In via preliminare deve essere esaminata l'eccezione sollevata dal primo intermediario circa il proprio difetto di legittimazione passiva. L'eccezione è fondata. Sulla base della documentazione in atti non è, infatti, ravvisabile alcun rapporto tra il ricorrente e il primo intermediario. I contratti risultano essere stati conclusi per tramite di altro intermediario, facente parte del medesimo gruppo del primo intermediario, ma da quest'ultimo pur sempre distinto.

Ciò chiarito, con riferimento alle domande formulate nei confronti del secondo intermediario resistente, il Collegio, richiamato il proprio costante indirizzo interpretativo in materia di rimborsabilità delle commissioni e degli oneri non goduti in sede di estinzione anticipata dei contratti di finanziamento contro cessione del quinto dello stipendio per la quota parte non maturata, ovvero secondo il criterio proporzionale *ratione temporis*, tale per cui l'importo complessivo di ciascuna delle suddette voci viene suddiviso per il numero complessivo delle rate e poi moltiplicato per il numero delle rate residue (cfr., tra le tante, la decisione, n. 4919 del 29.7.2014); considerato che l'intermediario resistente non ha applicato detto criterio in sede di estinzione anticipata; rilevato, con riferimento alle commissioni bancarie e alle commissioni di intermediazione, che le medesime difettano di sufficiente specificità al fine di desumerne l'integrale natura *up-front*, in contrasto con le esigenze di tutela e di inequivoca informazione del consumatore e che, pertanto, devono tutte qualificarsi *recurring* ai sensi dell'art. 1370 c.c.; ritenuto che, alla stregua dei criteri suenunciati, la somma complessivamente da rimborsare risulta pari a € 2.375,54; considerato che vanno riconosciuti gli interessi legali in favore di parte ricorrente; accertato che non sussistono i presupposti indicati dal Collegio di Coordinamento per il riconoscimento delle spese legali in favore di parte ricorrente.

PER QUESTI MOTIVI

Il Collegio dichiara l'inammissibilità del ricorso nei confronti del primo intermediario.

Il Collegio accoglie parzialmente il ricorso nei confronti del secondo intermediario e dispone che il medesimo corrisponda alla parte ricorrente la somma di € 2.375,54, oltre gli interessi dal giorno del reclamo al saldo.

Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario soccombente corrisponda alla Banca d'Italia la somma di € 200,00, quale contributo alle spese della procedura, e alla parte ricorrente la somma di € 20,00, quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.



Decisione N. 4972 del 02 marzo 2018

Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
FLAVIO LAPERTOSA